



# REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO  
ROMA

SEZIONE SECONDA

Registro Ordinanze: / 3407/2004  
Registro Generale: 5908/2004

nelle persone dei Signori:

**DOMENICO LA MEDICA** Presidente  
**FRANCESCO RICCIO** Cons.  
**RAFFAELLO SESTINI** Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **23 Giugno 2004**

Visto il ricorso 5908/2004 proposto da:

rappresentato e difeso da:

*LA SCALA AVV. ANTONIO MARIA*  
con domicilio eletto in ROMA  
*VIA DELLA GIULIANA, 44 INT 23*  
presso  
*STERI AVV. STEFANIA*

contro

*MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE*  
rappresentato e difeso da:  
*AVVOCATURA DELLO STATO*  
con domicilio eletto in ROMA  
*VIA DEI PORTOGHESI, 12*  
presso la sua sede

*COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,



- della determinazione emanata dal Comando Generale della Guardia di Finanza datata 12.03.2004 a firma del Comandante in seconda, per effetto di delega di funzioni, notificata in data 02.04.2004, con la quale il ricorrente Fin. Sc. Mare della Guardia di Finanza perdeva il grado per rimozione a decorrere dal 12.03.2004 ed era posto a disposizione della Capitaneria di Porto competente come Comune di seconda classe;
  - di ogni altro atto precedente, seguente e/o comunque connesso a quello impugnato.
- Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;  
 Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;  
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Udito il relatore Primo Ref. RAFFAELLO SESTINI e uditi gli avv.ti La Scala e Fiengo;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che, allo stato, non appare essere stata accertata la responsabilità personale del ricorrente nel fatto contestato;

Ritenuto pertanto che SUSSISTONO i presupposti per disporre l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione dell'atto impugnato

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 23 giugno 2004

Presidente

Consigliere

*A. Huber*  
*Raff. Sestini*

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA  
24 GIU. 2004

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

*R. Capu*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
SEZIONE II

Addi 24 GIU. 2004, veniva conforme alla presente e stata trasmessa al Comando Gen. Guardia Finanza a norma dell'art. 87 del Regolamento di procedura 17 agosto 1907 n. 642.

*Gen. Guardia Finanza*

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

*R. Capu*